

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ORDINANZA N° 41 del 2017

Oggetto: ORDINANZA INGIUNZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA
In riferimento al Verbale n.° 2016/138 del 10 agosto 2016 – Comando Carabinieri per la Tutela della Salute NAS di Ragusa.

Il Direttore Generale

Visto il verbale di contestazione n.° 2016/138 del 10.08.2016, ore 11:30, redatto presso gli uffici del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute NAS di Ragusa, dal M.A.s. UPS CARUSO Vincenzo, che, unitamente al Mar. Ca. OCCHIPINTI Carmelo, entrambi appartenenti al N.A.S. di Ragusa, in data 01.08.2016, ore 20:00 circa, ha eseguito una ispezione amministrativa a carattere igienico-sanitario, presso lo stabilimento balneare all'insegna "**MARGARITA BEACH**", avente sede a Ragusa, località Marina di Ragusa, in via Lungomare A. Doria, Gestito dalla s.r.l. MEDISOL della quale risulta legale rappresentante il Sig. CRISCIONE Giorgio, nato a Ragusa il 14.04.1951 e ivi residente in viale Delle Americhe n.° 113;

Atteso che l'ispezione medesima è avvenuta alla presenza del Sig. Criscione Giorgio nonché del Sig. Galifi Vincenzo come riportato nel verbale ispettivo del personale del Comando NAS;

Atteso che a seguito dell'accertamento è stata rilevata a carico del Sig. Criscione Giorgio, nella sua qualità di amministratore unico e legale rappresentante della società srl Medisol con sede in Ragusa via Mons. Iacono n.° 50/b, che gestisce lo stabilimento balneare "**MARGARITA BEACH**", la violazione di cui al Regolamento CE n.° 852/2004 per *avere omesso di rispettare o far rispettare, in materia di igiene, le condizioni igienico sanitarie del laboratorio cucina in quanto tutte le attrezzature presenti e dietro i bidoni per la raccolta dei rifiuti erano presenti residui alimentari non rimossi per cui l'area necessitava di pulizie straordinarie;*

Considerato che tale violazione è sanzionata ai sensi dell'art. 6, comma 5 del D. Lgs. n.° 193 del 6 novembre 2007, che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 500,00 ad €. 3.000,00, per cui nel verbale veniva indicata la somma di €. **1.000,00**, pari al doppio del minimo o ad un terzo del massimo della sanzione, da pagare entro 60 giorni dalla notifica del verbale medesimo in applicazione della sanzione in misura ridotta;

Atteso che il sopra detto verbale è stato notificato in data 1.09.2016, ore 10:09 all'indirizzo PEC depositato presso la CCIAA di Ragusa: medisol@pec.margaritabeach.it, specificando la facoltà di pagare, ex art. 16, L. 689/81, con effetto liberatorio, entro 60 gg. dalla notifica la somma di €. **1.000,00**, ovvero presentare entro 30 gg. scritti difensivi e/o richiesta di audizione personale all'Autorità Competente ex art. 18 della L. 689/81;

Accertato che il verbale è stato emesso entro i termini di legge, di cui all'art. 14 della Legge 689/81;

Visti gli scritti difensivi presentati dal Sigg. Criscione Giorgio e dal Sig. Criscione Giuseppe, ed acquisti da questa ASP di Ragusa, quale Autorità Competente in materia, al Prot. gen. n.° E-0023780 del 19.09.2016, con contestuale richiesta di essere sentiti personalmente;


Viste le controdeduzioni del Comando NAS, a firma del Comandante in S.V. Luogotenente Salvatore Massa, acquisite da questa ASP con prot. gen. n.° E-0026914 del 24.10.2016;

Considerato che in ottemperanza alla richiesta di audizione personale il ricorrente Sig. Criscione Giorgio è stato convocato con lettera prot. n.° 1556 del 3.7.2017 per la data dell'11.7.2017 ore 16:30 presso la sede dell'Ufficio Sanzioni ove è stato sentito, come da verbale in atti redatto in duplice originale di cui uno è stato consegnato al ricorrente;

Rilevato che la responsabilità per la violazione accertata è da ascrivere al Sig. Criscione Giorgio, nella qualità sopra descritta per la seguente motivazione:

Il Regolamento CE n.° 852/2004 all'Allegato II così recita: "*Le strutture destinate agli alimenti devono essere tenute pulite, sottoposte a manutenzione e tenute in buone condizioni*".

L'ispezione igienico sanitaria del NAS riportata nel verbale di ispezione e constatazione del 1.8.2016 ha rilevato che "*le condizioni igienico sanitarie nel complesso non sono sufficienti per la presenza di residui*"



alimentari" nel laboratorio ed in modo particolare sotto tutte le attrezzature e dietro il bidone per la raccolta dei rifiuti.

Il Sig. Criscione Giorgio, presente all'ispezione, ha contestato a verbale la terminologia adoperata per indicare la sporcizia, in particolare il termine: carenze di pulizie soprattutto con riferimento all'espressione sufficiente ed al richiamo generalizzante di tutte le attrezzature.

Negli scritti difensivi il ricorrente ribadisce quanto dichiarato in sede di accertamento, confermando però la presenza di foglie di verdura che asserisce essere accidentalmente cadute nella fase di pulizia delle stesse e che sarebbero state spazzate da lì a poco.

E' evidente quindi, per l'ammissione del ricorrente, la presenza di residui, così come rilevato dagli agenti accertatori, anche se tale presenza viene diversamente valutata e viene ridimensionata dalla parte ricorrente.

Ciò conferma la sussistenza della violazione contestata, ma è evidente che la sanzione applicata dagli accertatori nella misura consentita loro dall'art. 16 della legge 689/81 appare eccessiva rispetto ai fatti accertati, essendo le condizioni igieniche, sia pur non sufficienti, non gravi.

Pertanto appare congrua la applicazione della sanzione nella misura minima, tenuto conto anche della assenza di precedenti violazioni dello stesso tenore nel quinquennio precedente.

Rilevata la fondatezza dell'accertamento e la regolarità della contestazione e/o notificazione degli atti;

Esaminati gli atti e tenuto conto delle considerazioni sopra esposte;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689.

VISTA il D. Lgs. 6 novembre 2007 n.° 193.

VISTA la circolare del 17 gennaio 2013 dell'Assessorato della Salute (GURS n° 9 del 22.2.2013)

VISTO l'art. 8 e ss del Regolamento disciplinante l'applicazione delle sanzioni del D. Lgs. n. 193/2007 ai sensi della Legge n. 689/1981 e s.m.i. approvato con delibera n.°1996 del 17.10.2014 dell'ASP e pubblicato sul sito www.asp.rg.it.

Ordina

Al Sig. Criscione Giorgio, nella sua qualità di amministratore unico e legale rappresentante della società srl Medisol con sede in Ragusa via Mons. Iacono n.° 50/b, che gestisce lo stabilimento balneare "**MARGARITA BEACH**", il pagamento della somma totale di **€ 500,00** (euro cinquecento/00) per sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. b) del Regolamento Aziendale;

INGIUNGE

allo stesso, di versare le seguenti somme, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente atto:

Importo previsto quale Sanzione amministrativa: € 500,00;

Spese di accertamento e notificazione: € 50,00;

Bolli € 16,00

- quanto ad **€ 66,00** da pagare in unica soluzione tramite c/c postale n.° 11685971 intestato all'ASP di Ragusa indicando la seguente causale: "*spese istruttorie verbale di contestazione n.° 2016/138 del 10 agosto 2016 –*

Comando NAS Ragusa" nonché la data ed il numero della presente ordinanza;

- quanto ad **€ 500,00** da pagare tramite c/c postale n° 10694974 – conto ordinario intestato a Cassa regionale, UNICREDIT S.p.A. – Ragusa- indicando la seguente causale: "*da accreditare sul Cap. 2301, entrate bilancio regionale, entrate bilancio, cat. V verbale di contestazione n.° 2016/138 del 10 agosto 2016 –Comando NAS Ragusa*" nonché la data ed il numero della presente ordinanza;

Per complessivi € 566,00 (eurocinquecentosessantasei/00)

E' fatto obbligo di esibire, anche tramite PEC: affari.generali@pec.asp.rg.it, l'attestazione dell'avvenuto pagamento presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea, n.° 1. Ove non provveda entro 30 giorni, sarà attivata la procedura per la esecuzione forzata, per il recupero della somma dovuta, maggiorata degli interessi maturati e conteggiati a partire dalla data di notifica dell'ordinanza a carico del trasgressore, oltre le spese di giudizio.

Il presente atto va notificato:

- il Sig. CRISCIONE Giorgio, nato a Ragusa il 14.04.1951 e ivi residente in viale Delle Americhe n.° 113 nella qualità sopra rappresentata all'indirizzo PEC: medisol@pec.margaritabeach.it ;

- è affisso all'Albo Pretorio dell'ASP 7 di Ragusa per 30 giorni;



- del presente atto si dà comunicazione anche all'organo accertatore dell'infrazione (Comando Carabinieri per la Tutela della Salute-NAS- via G. Perlasca, 2 -97100 RAGUSA).

Si fa presente che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso ai sensi dell'art. 22 della L. 689/181 avanti al Tribunale di Ragusa nel termine di 30 giorni dalla sua notifica. L'opposizione non interrompe i termini.

Ragusa, 27.07.2017

Il Direttore Generale
Dott. Maurizio Aficò



